




[Mappa del sito](#)  
[Guida al sito](#)

[Home](#) [Atti Ministeriali](#)



[Incentivi per la chiamata di studiosi stranieri ed italiani residenti all'estero.](#)

[Documenti correlati](#)

**Decreto Ministeriale 26 gennaio 2001**

## **Incentivi per la chiamata di studiosi stranieri ed italiani residenti all'estero.**



*Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica*

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 recante l'istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;

VISTA la legge 24 dicembre 1993 n. 537 ed in particolare l'art. 5;

VISTO il DM 21 maggio 1998 n. 242 con il quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dei professori a contratto;

VISTI i decreti ministeriali 25 luglio 1997 e 2 agosto 1999 con i quali sono stati dettati i criteri per la chiamata diretta di studiosi italiani o stranieri di chiara fama;

RITENUTA la opportunità di promuovere e sostenere qualificate iniziative delle Università per la definizione di progetti di didattica e di ricerca avanzata mediante la stipula di contratti di diritto privato con studiosi italiani e stranieri;

RITENUTA altresì l'esigenza di sostenere ed incentivare interventi delle Università preordinati a favorire il processo di mobilità dei docenti italiani e stranieri;

VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge n. 127/97;

VISTO il DM 3 novembre 1999 n. 509;

VISTI i DD.MM. 4 agosto e 28 novembre 2000 con i quali sono state individuate le classi dei corsi di laurea e di laurea specialistica;

VISTO il decreto legislativo 5 giugno 1998 n. 204;

## DECRETA

### Articolo 1

Per la stipula di contratti con studiosi ed esperti stranieri o italiani stabilmente impegnati all'estero da almeno un triennio in attività didattica e scientifica, per le finalità di cui al D.M. 21.5.1998 n. 242, le Università fruiscono di specifici contributi, a valere sul fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge n. 537/93 in premesse citato, nella misura complessiva di 20 miliardi annui a partire dall'esercizio finanziario 2001.

Per sostenere specifici programmi di ricerca da affidare ai titolari dei contratti di cui al comma precedente è destinato, a partire dall'esercizio finanziario 2001, un ulteriore stanziamento di L. 20 miliardi a valere sul fondo di cui allo stesso comma.

I contratti di cui al comma 1, hanno durata fino a tre anni accademici e sono stipulati dai Rettori delle Università statali, previa delibera dei competenti organi accademici.

Al fine dell'acquisizione dei contributi di cui ai commi 1 e 2, i Rettori trasmettono al Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica entro il 30.7.2001 le relative proposte, corredate dalle delibere dei competenti organi accademici e dal curriculum dell'interessato, nonché da ogni altro elemento idoneo a valutare la qualificazione scientifica e accademica del candidato.

Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, è costituito un apposito Comitato composto dai presidenti del CUN e della CRUI, nonché da tre eminenti personalità di rinomata qualificazione scientifica in ambito internazionale con il compito di esprimere motivati pareri sulla qualificazione scientifica e didattica degli studiosi ed esperti e sulla valenza scientifica dei progetti di ricerca, ai fini dell'erogazione dei contributi a valere sui fondi di cui ai commi 1 e 2.

Il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisito il parere del Comitato di cui al comma 5, determina l'importo da assegnare all'Università sia per la stipula del contratto, sia per l'esecuzione del progetto di ricerca di cui al comma 2.

### Articolo 2

A valere sul fondo di finanziamento ordinario di cui all'art. 5 della predetta legge n. 537/93, è destinata la somma di lire 10 miliardi a partire dall'esercizio finanziario 2001, preordinata a sostenere ed incentivare le chiamate nel ruolo della docenza di prima fascia di docenti in possesso dei requisiti di legge, stranieri o italiani impegnati stabilmente all'estero in attività didattiche o di ricerca nell'ultimo triennio.

Con le modalità di cui al D.M. 25.7.97, modificato con D.M. 2.8.99, in premessa citati, per ciascuna chiamata è concesso all'Università un contributo annuo di lire 150 milioni.

Roma, 26 gennaio 2001

IL MINISTRO  
(F.to ZECCHINO)

---

**Documenti correlati:**  
**nota 4 Giugno 2001 n.1162**

HOME - Ricerca Scientifica e Tecnologica - Alta formazione Artistica e Musicale - Università  
**Documenti** - Atti Ministeriali - Normativa - Studi e documentazione  
**Eventi** - Comunicati stampa - Manifestazioni e convegni - Pubblicazioni  
**Ministero** - Organizzazione URST - URP - Ufficio di Statistica - Organi